



## **Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**N. 26**

**OGGETTO: *Preso d'atto dell'attività istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Comune di Bussi sul Tirino (PE).***

---

L'anno **Duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **giugno**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in videoconferenza e in presenza presso la sede dell'ERSI di L'Aquila, nelle persone dei Signori:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE		
RAPPRESENTANTE ASSI CH	COMPONENTE		
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE		
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE		
TULINI MARIO	COMPONENTE		

Svolge le funzioni di Segretario Generale la Dott.ssa Franca Colella.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in videoconferenza, invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VISTO** il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., di seguito denominato decreto;

**VISTA** la L.R. 12/4/2011 n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

**VISTO** il D.P.G.R. 16/01/2013 , n. 1/Reg “Regolamento di esecuzione della L.R. 9/2011”;

**RICHIAMATO** in particolare l’art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che stabiliscono:

*2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:*

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:*
  - *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
  - *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
  - *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

*Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.*

*2-ter – “Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis”;*

**RICHIAMATO** il Verbale di Consiglio Direttivo ERSI n. 6/2022 “ *Procedimento per la verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006*”;

**DATO ATTO** che gli Uffici competenti, dando seguito alle previsioni del Verbale di Consiglio Direttivo n.6/22 citato, con nota n. prot. 1175 del 17.03.2022 hanno richiesto al Comune di Bussi sul Tirino la documentazione finalizzata alla verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006, nel format di cui all’Allegato 1 al già richiamato verbale di Consiglio Direttivo;

**DATO ATTO** che il Comune di Bussi sul Tirino con PEC del 27.04.2022, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 1834/2022, ha inviato la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 comma 2bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che questo Ente è chiamato, ai sensi della normativa sopra richiamata, ad accertare i requisiti di cui all’ art. 147 comma 2 bis lett. b) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome esistenti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità della Gestione del S.I.I.;

**DATO ATTO** che il Servizio Regolazione, incaricato dal Verbale di Consiglio Direttivo ERSI n. 6/2022 ai conseguenti adempimenti connessi a detto Verbale e alle istruttorie della

documentazione ricevuta dai Comuni, risulta all'attualità vacante e pertanto hanno provveduto alle stesse gli Uffici del Servizio Regolazione competenti e i Dirigenti dei Servizi Controllo Analogo e del Servizio Pianificazione;

**RICHIAMATA** la convenzione in essere di affidamento del Servizio Idrico Integrato sottoscritta dall'Autorità D'Ambito e il Gestore del SII ACA spa in data 10.12.2015 e successivo addendum sottoscritto in data 26.05.2017;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria effettuata dagli uffici relativamente al Comune di Bussi sul Tirino, le cui risultanze sono documentate nell'Allegata Relazione alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);

**VISTA** l'ultima diffida della Regione Abruzzo verso il Comune di Bussi sul Tirino prot. n. 0360656/21 del 09/09/2021, allegata come parte integrante all'istruttoria in Allegato A;

**RICHIAMATE** le rilevazioni trasmesse semestralmente da ERSI ad ARERA per la redazione della "Relazione di cui all'articolo 172, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sullo stato delle adesioni al SII e sulla conformità delle gestioni;

**DATO ATTO** che nell'istruttoria allegata gli uffici hanno proceduto alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) comma 2 bis dell'art. 147 sulla base di quanto dichiarato dal Comune;

**RICHIAMATI** tutti gli atti istruttori, le valutazioni, le motivazioni e gli esiti di cui all'allegata relazione (**ALLEGATO A**);

**RITENUTO** di prendere atto ed approvare la relazione in allegato (Allegato A);

**CONSIDERATO** che a seguito dell'introduzione, con Legge n. 233 del 29/12/2021 del comma 2 ter all'art. 147 del D.Lgs. 152/06, entro il 1° luglio 2023 le gestioni del Servizio Idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettera b) confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente ed entro il 30 settembre 2022, a norma dello stesso comma, l'ente di governo dell'ambito deve provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis;

**RITENUTO** pertanto di trasmettere, al fine di potere dare seguito alle previsioni di cui sopra, le risultanze di detta istruttoria al Comune di Bussi sul Tirino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ACA S.p.A. e alla Regione Abruzzo;

**VISTO** lo Statuto dell'ERSI;

**VISTA** la Legge n. 241/90 e s.m.i.

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

## **DELIBERA**

Per quanto in premessa:

- 1) **Di prendere atto e di approvare** l'allegata Relazione Istruttoria "*Procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006 – Comune di Bussi sul Tirino*", in **Allegato A** al presente atto a costruirne parte integrante e sostanziale;

- 2) **Di notificare** il presente atto, per gli adempimenti consequenziali di cui al comma 2 ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a:
- Comune di Bussi sul Tirino;
  - Gestore del S.I.I. competente: ACA S.p.A.;
  - Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente.
- 3) **Di disporre** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it).

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS.. 18.08.2000 N. 267

*Parere di regolarità tecnica*

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE**  
SERVIZIO CONTROLLO ANALOGO  
DOTT.SSA SABRINA DI GIUSEPPE



FIRMA

**IL DIRETTORE**  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE  
ING. ALESSANDRO ANTONACCI



FIRMA

*Parere di regolarità contabile*

Visto con parere: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

*Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000*

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



ALLEGATO

A



**Oggetto:** Procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006 – Comune di Bussi Sul Tirino.

**Visto** il D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. di seguito denominato decreto;

**Richiamato** in particolare l'art. 147 comma 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che stabilisce:

*2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:*

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*  
*b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:*

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

*Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*

*2-ter – "Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis";*

**Premesso** che questo Ente è chiamato pertanto ad accertare i requisiti di cui all' art. 147 comma 2 bis lett. b) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome esistenti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità della Gestione del S.I.I.;

**Evidenziato** che l'art. 148 comma 5 del decreto, richiamato nel testo vigente dell'art. 147 comma 2 bis lett. a) è stato modificato prima dal D.lgs. 4/2008 e poi abrogato dalla L. 191 del 23/12/2009 come modificata dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216;

**Rilevato** che il Comune di Bussi Sul Tirino ha una popolazione superiore a 1000 abitanti (fonte ISTAT);

**Richiamata** la nota di questo Ente prot. 1175 del 17.03.2022 inviata a mezzo PEC al Comune di Bussi Sul Tirino, ai fini della verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006;

**Vista** la documentazione inviata, in riscontro alla suddetta nota, a mezzo PEC dal Comune di Bussi sul Tirino del 27.04.2022, acquisita agli atti di questo Ente in prot. 1834/2022;

**Richiamata** altresì l'ultima diffida della Regione Abruzzo prot. n. 0360656/21 del 09/09/2021 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

**Rilevato** altresì che l'Autorità D'Ambito (ex EgATO 4 Pescara) ha deliberato l'affidamento della gestione del SII al gestore ACA S.p.A., secondo le previsioni di legge;

**Vista** la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato in essere sottoscritta dall'Autorità D'Ambito e il Gestore del SII ACA S.p.A. in data 10.12.2015 e successivo addendum sottoscritto in data 26.05.2017;

**Evidenziato** che la sopra richiamata Convenzione prevede nel perimetro di gestione affidato al Gestore del S.I.I. ACA S.p.A. contiene anche il Comune di Bussi Sul Tirino come da art.7 della Convenzione di seguito riportato:

Art. 7

Art. 7 della Convenzione A.E.G.S.I.

Dopo l'art. 6 della Convenzione è inserito il seguente articolo 6bis

Art. 6bis

Perimetro delle attività affidate

1. L'E.R.S.I. è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme di tutti i servizi componenti il Servizio Idrico Integrato, vale a dire i servizi di captazione, adduzione, distribuzione ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione delle acque reflue, meglio precisati nell'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'articolo 25ter della presente convenzione.
4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni dell'ATO:
  - TUTTI I COMUNI PROVINCIA DI PESCARA;
  - I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO – ARSITA, ATRI, BISENTI, CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, CASTILENTI, MONTEFINO, SILVI;
  - I COMUNI DELLA PROVINCIA DI CHIETI – BUCCHIANICO, CASALINCONTRADA, CHIETI, FARA FILIORUM PETRI, FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO, PRETORO, RAPINO, RIPA TEATINA, ROCCAMONTEPIANO, SAN GIOVANNI TEATINO, TORREVECCHIA TEATINA;
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

**Considerato** che, ai fini della salvaguardia della gestione ai sensi dell'art. 147 co 2Bis lett. b) del D. Lgs 152/06, questo Ente con nota prot. 1777 del 27.04.2022, ha chiesto ai Comuni di dimostrare che:

1. *Il Comune ha una gestione autonoma di tutti i servizi ricompresi nel Servizio Idrico Integrato, cioè captazione, adduzione, distribuzione acquedotto, fognatura e depurazione. Tale autonomia di gestione non è realizzata:*
  - nel caso di acquisto di acqua da altro Comune o da Gestore del SII individuato dall'Autorità di Governo dell'Ambito
  - nei casi in cui la depurazione è assicurata da impianti a servizio di più comuni o gestiti dal Gestore del SII individuato dall'Autorità di Governo dell'Ambito.
2. *Il Comune ha la propria indipendenza e autonomia nella gestione del Servizio Idrico Integrato e che la gestione è in atto sulla base di disposizioni legittime (Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 622/2021);*
3. *Il Comune presenta contestualmente le seguenti caratteristiche:*
  - a) *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
  - b) *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42;*

c) *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico;*

**Richiamati** i contenuti del parere del Ministero dell'Ambiente n. 0007069 del 18/4/2016 avente ad oggetto "Quesito su interpretazione art. 147 comma 2 bis del D.Lgs. 152/06";

**Evidenziato che**, come richiamato nel suddetto parere:

- *"A norma del DPCM 4/3/96 recante disposizioni in materia di risorse idriche l'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi recettori nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne" [...] "In particolare sono rilevanti la dotazione idrica pro-capite garantita agli utenti, la misura dei volumi erogati, la continuità del servizio, l'adeguatezza dimensionale della rete fognaria e del trattamento depurativo delle acque reflue, la minimizzazione delle perdite di rete che il citato FDPCM; al punto 5.5 ritiene tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione in non più 20%"*
- *"per "tutela del corpo idrico" si deve intendere che al fine del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici imposti dalla Direttiva 2000/60/CE, il prelievo della risorsa proviene da fonti qualitativamente pregiate abbia luogo secondo modalità e quantitativi tale da non compromettere lo stato qualitativo della risorsa e anzi favorirne l'ulteriore miglioramento e le acque reflue scaricate siano conformi ai parametri imposti dalla Direttiva 91/21/CE";*

**Evidenziato** altresì che le "funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici "sono attribuiti dalla normativa vigente all'Autorità di Regolazione nazionale (ARERA);

**Considerato** che il DPCM 20 luglio 2012 all'art. 3 comma 1 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite ex legge all'Autorità nazionale stabilendo in particolare che : *" L'Autorità definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso";*

**Evidenziato** che nell'ambito di dette funzioni l'ARERA ha, tra le altre cose, rafforzato e completato il quadro regolatorio di riferimento già delineato con l'approvazione dei Metodi Tariffari nei vari periodi regolatori a partire dal primo periodo regolatorio 2012-2015, con l'adozione di ulteriori disposizioni aventi ad oggetto specifici aspetti del servizio idrico integrato, delle quali si richiamano, per quanto rileva in questa sede:

- la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;

- la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, con riguardo alla puntuale individuazione di: i) specifiche prestazioni all'utente finale, indicate come standard specifici; ii) obblighi per i gestori (valutati, nei diversi contesti, dagli Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti), declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;

**Evidenziato** pertanto che all'attualità solo l'applicazione degli strumenti regolatori suindicati definiti dall'Autorità Nazionale consente di poter valutare, attraverso gli standard definiti da detta Autorità, competente per legge, l'efficienza e l'efficacia nella gestione del Servizio e quindi nell'utilizzazione delle risorse idriche;



**Rilevato** che, nel caso di specie non sussistono i requisiti di cui all'art. 147 co. 2 Bis lett. b) del D. Lgs 152/06, il cui accertamento è posto a carico dell'Ente di Governo dell'Ambito, con particolare riferimento "all'utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico" in quanto dalla documentazione inviata risulta che:

1. Non può rilevarsi l'intera gestione del SII a cura del Comune in quanto il Comune dichiara che:

**Le abitazioni situate nella frazione di Bussi Officine che sono allacciate ad una linea fognaria mista autonoma a servizio di tutta l'area e convergono in un impianto di depurazione gestito direttamente dalla Società Chimica Bussi, proprietaria della linea fognaria e dell'impianto di depurazione.**

Inoltre dalla documentazione inviata dal Comune si rileva che la dotazione idrica viene integrata dalle sorgenti gestite dal Gestore del SII ACA S.p.A.;

2. Non risulta verificabile come sussistente il presupposto "tutela del corpo idrico" in quanto, in merito al titolo di autorizzazione allo scarico del Depuratore a servizio del Comune, lo stesso ha indicato un provvedimento autorizzativo n. DPC 024/206 dell'11/8/2016 e la durata delle autorizzazioni allo scarico è, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di anni 4. Il Comune ha inoltre dichiarato che "le abitazioni della frazione Chirichiello sono dotate di fosse Imhoff a gestione autonoma" e che l'impianto di depurazione dell'area di espansione industriale a cui risultano collettati gli abitanti di una frazione del Comune viene indicato come "attualmente fuori uso". La documentazione esaminata contempla inoltre la segnalazione di n° 10 diffide per inosservanza alle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico;
3. L'assenza del rispetto dei criteri di regolazione del S.I.I., stabiliti dall'Autorità Nazionale (ARERA) impedisce l'accertamento, da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, della gestione efficiente ed efficace e secondo criteri di economicità della risorsa e del Servizio Idrico Integrato.

**Per quanto sopra espresso la verifica dei requisiti, previsti dall'Art. 147 co. 2Bis lett. b) del D.Lgs. 152/06, si conclude con esito negativo per il Comune di Bussi Sul Tirino.**

L'Aquila 21/06/2022

Il Responsabile  
dell'Ufficio Tariffe e Rapporti ARERA  
dott. Aurelio D'Amico



I Dirigenti  
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

  
Ing. Alessandro Antonacci



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: [dpc024@regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@regione.abruzzo.it)

P.E.C.: [dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

L'Aquila li,

06/09/2021

**Riferimento:**

**Trasmissione via:** PEC/Email/Sistema Documentale documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

**Al** **Comune di Bussi sul Tirino (PE)**  
**PEC:** [info.comunebussisultirino@pec.it](mailto:info.comunebussisultirino@pec.it)

**E, p.c. All'** **Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**  
**PEC:** [protocollo@pec.ersi-abruzzo.it](mailto:protocollo@pec.ersi-abruzzo.it)

**All'** **Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.**  
**PEC:** [aca.pescara@pec.it](mailto:aca.pescara@pec.it)

**All'** **Assessore con delega in materia di Servizio Idrico Integrato**  
**PEO:** [emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it](mailto:emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Gestioni comunali esistenti - Comune di Bussi sul Tirino (PE) - Atto di diffida ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007.**

- **Visto** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- **Visto** l'articolo 141 del citato D.Lgs. 152/2006 che al comma 2 definisce il Servizio Idrico Integrato come: “costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.”;
- **Visto** l'art. 142 del D.Lgs. 152/2006 che al comma 3 stabilisce: “Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.”;
- **Visto** l'articolo 147 del D.Lgs. 152 del 2006 che stabilisce:  
“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio



GIUNTA REGIONALE

delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- **Preso atto che** l'art. 148 del D.Lgs. 152/2006, che al comma 5 stabiliva: "Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente", è stato abrogato dall' art. 2, comma 186-bis, della L. 23 dicembre 2009, n.



GIUNTA REGIONALE

- 191, a decorrere dal 31 dicembre 2012, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;
- **Visto** l'articolo 149-bis del decreto 152/2006, che al comma 1 stabilisce: *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”*;
  - **Preso atto che** l'art. 150 del D.Lgs. 152/2006, che al comma 4 stabiliva: *“I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.”*, è stato abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
  - **Visto** il comma 1 dell'articolo 153 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce: *“Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*;
  - **Visto** il comma 4 dell'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce: *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*;
  - **Preso atto che** l'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 recante *“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”*, che delimitava n. 6 ambiti territoriali ottimali, è stato abrogato dall'art. 1, comma 32, della L.R. 12 aprile



GIUNTA REGIONALE

- 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 33 del medesimo articolo);
- **Visto** l'articolo 14 comma 1 della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 recante *“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”* che stabilisce *“Con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6”*;
  - **Rilevato che** gli Enti d'Ambito hanno affidato la gestione ad un unico Soggetto Gestore, come di seguito indicato:
    - Ente d'Ambito Aquilano alla Gran Sasso Acqua S.p.A.;
    - Ente d'Ambito Marsicano al C.A.M. S.p.A.;
    - Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro alla S.A.C.A. S.p.A.;
    - Ente d'Ambito Pescara all'A.C.A. S.p.A.;
    - Ente d'Ambito Teramano alla Ruzzo Reti S.p.A.;
    - Ente d'Ambito Chietino alla S.A.S.I. S.p.A.;
  - **Visto** il comma 5 dell'articolo 1 della L. R. n. 9 del 12 aprile 2011 *“Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”* che ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale;
  - **Visto** il successivo comma 6 del citato articolo 1 della L. R. n. 9 del 12 aprile 2011, che costituisce il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR, a cui sono attribuite tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
  - **Considerato** che i rapporti tra l'Ente di Governo dell'Ambito ed il Soggetto Gestore sono regolati da un'apposita convenzione che è predisposta dall'Ente di Governo dell'Ambito (cfr. art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006) e che, fra l'altro, deve imporre al Gestore del Servizio l'obbligo della *“restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione”* (cfr. art. 151, comma 2, lettera m, del D.Lgs. n. 152/2006);
  - **Richiamata** la nota prot. n. 177725 del 31 luglio 2012 del Servizio Gestione delle Acque con cui venivano diffidati due comuni, tra cui quello di Bussi sul Tirino, ad *“assumere entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l'adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, salvo che l'Amministrazione destinataria del provvedimento dichiara la propria disponibilità a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti, si procederà alla nomina del Commissario ad acta.”*;
  - **Richiamate** le note prott. n. 305077 del 17 novembre 2014 e n. 311462 del 24 novembre 2014 con le quali il Servizio Gestione delle Acque chiede agli Enti d'Ambito ed ai soggetti Gestori di confermare che i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti, tra cui anche il Comune di Bussi sul Tirino, non hanno ancora conferito la gestione del S.I.I. e l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non autorizzati ai sensi dell'art. 145, co.5 del D.Lgs. 152/2006;



GIUNTA REGIONALE

- **Richiamata** la nota prot. n. 1391 del 27 novembre 2014 con la quale l’Ente d’Ambito Pescara nel riscontrare le note prot. n. 305077/2014, 311462/2014 e 311651/2014 del Servizio Gestione delle Acque, comunica *“la situazione gestoria all’interno dell’Ente d’Ambito Pescara, rispetto ai Comuni che non hanno conferito le reti al Gestore Unico del Servizio”* indicando tra questi anche il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 18137 del 22 gennaio 2015 con la quale il Servizio Gestione delle Acque informa gli Enti in indirizzo, tra cui anche il Comune di Bussi sul Tirino, che *“con decreto legge n. 133 del 12.09.2014, coordinato con la legge di conversione 164 dell’11.11.2014, lo Stato ha confermato il principio di unicità della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all’art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre all’art. 153 ha previsto che il mancato trasferimento delle reti nei termini di cui al medesimo articolo comporta responsabilità erariale”*;
- **Richiamata** la nota prot. n. 350 del 16 marzo 2015 con la quale l’Ente d’Ambito Pescara comunica l’elenco dei *“Comuni che non hanno ancora conferito il servizio”* indicando tra questi anche il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 899 del 26 maggio 2015 con la quale l’Ente d’Ambito Pescara comunica che alcune gestioni in economia, tra cui il Comune di Bussi sul Tirino, *“risultano non conformi alle previsioni normative del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. poiché le stesse hanno una popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti”* specificando per Bussi sul Tirino una popolazione di 2614 abitanti;
- **Richiamata** la nota prot. n. 1363 dell’11 settembre 2015 con la quale l’Ente d’Ambito Pescara conferma che, per alcuni Comuni, *“la situazione rispetto alla non conformità al D.Lgs. 152/2006, della gestione del S.I.I. resta invariata”* indicando anche il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 1367 del 14 settembre 2015 con la quale l’Ente d’Ambito Pescara comunica l’elenco dei Comuni che *“restano in gestione non autorizzata/non conforme”* indicando tra questi anche il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 291 del 12 giugno 2017 con cui l’ERSI Abruzzo comunica all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico il quadro della situazione presente sul territorio *“rispetto a quei Comuni che seppur partecipanti all’Ente Unico Regionale del Servizio Idrico Integrato hanno ancora una gestione del S.I.I. autonoma”*, tra i quali viene indicato il Comune di Bussi sul Tirino con una Gestione *“Non autorizzata. Il Comune intende avvalersi del comma 2bis dell’art. 147 del D.lgs. 152/2006”* precisando inoltre che *“Nonostante i solleciti il Comune non trasmette i dati necessari a verificare ed eventualmente attestare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 147, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006. Risulta che il Comune non sia adempiente alle disposizioni dell’AEEGSI in materia del S.I.I. (come già segnalato all’AEEGSI). Fatto sollecito Comune e Regione senza esito”*;
- **Richiamata** la nota prot. n. 263377 del 13 ottobre 2017 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque, procedendo ad una ricognizione in merito agli obblighi previsti dall’art. 153 del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla adesione da parte degli EE.LL. alla gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato ed al conseguente conferimento delle infrastrutture idriche al Soggetto Gestore individuato dall’Ente d’Ambito, chiede all’E.R.S.I. di fornire un quadro aggiornato dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non hanno conferito le reti al Soggetto Gestore individuato e dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non autorizzati ai sensi del comma 5 dell’ex. art. 148 del D. Lgs. 152/2006;



GIUNTA REGIONALE

- **Richiamata** la nota prot. n. 1207 del 20 ottobre 2017 con la quale l’Ente di Governo d’Ambito Pescaraese, in riscontro alla nota prot. n. 263377 del 13 ottobre 2017 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, comunica che resta invariata la situazione del Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 969 del 5 dicembre 2017 con la quale l’ERSI Abruzzo, nel riscontrare la nota dell’AEEGSI prot. n. 38329/P del 23 novembre 2017, comunica l’elenco dei “*Soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente*” indicando tra questi anche il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamate** le note prott. n. 1001 del 12 dicembre 2017, n. 663 del 12 giugno 2018, n. 1431 del 26 novembre 2018 e n. 866 del 30 maggio 2019, con cui l’ERSI Abruzzo comunica all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico Integrato l’elenco dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nel quale risulta sempre presente il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 180216 del 18 giugno 2019 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque chiede all’ERSI di trasmettere una relazione di sintesi in cui si riassume lo stato di fatto rispetto alla situazione di quei Comuni che, seppur avendo aderito all’Ente Unico Regionale del Servizio Idrico Integrato, non hanno conferito al Gestore del SII l’intero Servizio;
- **Richiamata** la nota prot. n. 1480 del 30 agosto 2019 con cui l’ERSI Abruzzo, nel riscontrare la nota di cui al punto precedente, trasmette “l’ultima comunicazione trasmessa all’Autorità di Regolazione dei Servizi Idrici, ARERA, in merito allo “Status” delle gestioni non conformi in essere rispetto alle previsioni del D.Lgs 152/2006, ancora presenti sul territorio regionale”, ed elenca i “Comuni la cui gestione del S.I.I. non è conforme”, tra i quali è presente il Comune di Bussi sul Tirino;
- **Richiamata** la nota prot. n. 279076 del 7 ottobre 2019 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la quale, nel prendere atto di quanto comunicato dall’ERSI, in ultimo con la nota prot. n. 1480 del 30 agosto 2019 sopra richiamata, in merito allo “status” delle gestioni non conformi ancora presenti sul territorio regionale, si chiede all’ERSI di chiarire, prima di procedere con le diffide, se risultano in corso ulteriori procedure di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per la gestione autonoma del SII;
- **Richiamata** la nota prot. n. 333922 del 27 novembre 2019 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la quale, nel ribadire che si deve procedere con il rinnovo degli atti di diffida già trasmessi in passato ai Comuni inadempienti, si sollecita l’ERSI a riscontrare la precedente nota prot. n. 279076 del 7 ottobre 2019 sopra richiamata;
- **Rilevato** che con note prott. n. 2181 del 2 dicembre 2019, n. 1728 del 9 giugno 2020 e n. 2157 del 09 giugno 2021 l’ERSI Abruzzo, nel comunicare all’ARERA l’elenco dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, conferma il nominativo del Comune di Bussi sul Tirino;
- **Considerato** che ai sensi del comma 1 dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006 il Comune di Bussi sul Tirino, ricadendo nell’Ambito Territoriale Unico Regionale, ha l’obbligo di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, conferendo la gestione delle reti e del Servizio;
- **Considerato** che in assenza di consenso dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006, il Comune di Bussi sul Tirino doveva trasferire le strutture idriche al Gestore del Servizio Idrico Integrato individuato dall’Ente d’Ambito entro il 13/03/2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 153 comma 1 e dell’art. 172 del D.Lgs. 152/2006;



GIUNTA REGIONALE

- **Richiamati**, in carenza di tale autorizzazione nonché di trasferimento delle infrastrutture di cui all'art. 153 citato, i poteri sostitutivi di cui all'art. 28 della L.R. n. 34 del 01/10/2007;
- **Preso atto** del perdurare del comportamento omissivo da parte del Comune di Bussi sul Tirino rispetto agli adempimenti previsti dal legislatore che prevedono l'obbligatorietà degli stessi al conferimento formale e passaggio sostanziale alla gestione unica integrata del servizio idrico;
- **Visto** l'art. 136 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che dispone che, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di nomina di un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, ad assumere gli atti e le attività essenziali per ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione in materia;
- **Visti** gli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- **Visto** l'art. 28 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo che può essere esercitato dalla Regione nei confronti degli Enti Locali in materia di risorse idriche, qualora la Regione stessa accerti il mancato compimento di atti e attività, resi obbligatori per legge, da parte degli Enti competenti e che ciò pregiudichi il funzionamento delle attività dell'ERSI e dei soggetti gestori;
- **Dato atto** che l'attivazione del presente provvedimento preordinato all'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi si configura nel pieno rispetto dei principi costituzionali garantiti in quanto offre le garanzie sostanziali e procedurali del rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in quanto consente al Comune, destinatario del provvedimento, a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti e ad interloquire nello stesso procedimento;

### DIFFIDA

il **Comune di Bussi sul Tirino**, nella persona del sindaco pro tempore, ad assumere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l'adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si procederà alla proposta di nomina del Commissario ad acta.

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**Flussi Informativi e Programmazione Servizio Idrico Integrato**  
*Ing. Gianluca Marchetti*  
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

**La Dirigente del Servizio**  
**Gestione e Qualità delle Acque**  
*Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe*  
FIRMATO DIGITALMENTE

**Il Direttore del Dipartimento**  
**Territorio - Ambiente**  
*Arch. Pierpaolo Pescara*  
FIRMATO DIGITALMENTE



PIERPAOLO  
PESCARA  
DIRETTORE  
REGIONE  
ABRUZZO  
08.09.2021  
09:09:28  
GMT+01:00







## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0360656/21	09/09/2021	PEC	<b>Destinatari:</b> COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) INFO.COMUNEBUSSISULTIRINO@PEC.IT ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROTOCOLLO@PEC.ERSI-ABRUZZO.IT AZIENDA COMPENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.F.A. ACA.PESCARA@PEC.IT ASSESSORE CON DELEGA IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMANUELE.IMPRUDENTE@REGIONE.ABRUZZO.IT	

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONI COMUNALI ESISTENTI - COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) - ATTO DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 34 DEL 1 OTTOBRE 2007.

Impronta: 250810808918604FDBFC75579CE1BB4809D5B81C0C6F3F9E8E18AFE909A1AAC7



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE  
NUNZIO MEROLLI



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT.SSA FRANCA COLELLA

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 30 GIU. 2022  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.  
18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOT.SSA FRANCA COLELLA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009  
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)  
PER GIORNI QUINDICI DAL 30 GIU. 2022 AL 15 LUG. 2022



L'ADDETTO